



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
ARPA Lazio

Sezione Provinciale di Latina
Direttore di Sezione

Prot n° **0058369** del **26/07/2017**

Latina,

Prot. n° **USCITA**
(da citare nella risposta)

Al Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

Al Direttore Tecnico
Ing. Rossana Cintoli

E p.c. Direttore Sezione di Roma
Dott. Sergio Ceradini

Oggetto: R.I.D.A. Ambiente srl – adempimenti richiesti dal TAR Lazio con Decreto n. 3336 del 1° luglio 2017 – comunicazione esiti attività

In riferimento al Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 01/07/2017 N. 03336/2017 notificato all'Agenzia dalla ricorrente RIDA Ambiente il 3 luglio 2017 con prot. n.51181, si relaziona quanto segue.

In data 10 luglio, previa comunicazione alla Società con nota prot. 52793 del 7 luglio 2017, ai fini del richiesto contraddittorio, la scrivente Sezione, con il supporto della Sezione di Roma, si è recata presso la sede della RIDA Ambiente per lo svolgimento delle attività di campionamento richieste dal decreto del TAR Lazio, in particolare per *“ripetere i controlli sul rifiuto CER 190501 da smaltire in discarica, prodotto dall'impianto della ricorrente società, attualmente confinato nella biocella n. 3, in contraddittorio con la ricorrente medesima, misurando in sede di analisi sui campioni così raccolti, l'indice respirometrico dinamico reale (IRDR), secondo le pertinenti regole tecniche, [...]”*.

In sede di accesso si è constatato che in data 8 luglio, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, la biocella n. 3 era stata oggetto di sequestro mediante apposizione di sigilli. Su richiesta

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBALDI, 114
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI LATINA

DIREZIONE: 04100 LATINA - VIA G. CARDUCCI, 7
LABORATORI: 04100 LATINA - VIA ARRIGO SERPIERI, 3
TEL. +39 0773.40.29.01 - FAX +39 0773.40.29.29
E.MAIL: SEZIONE.LATINA@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.LATINA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

del ricorrente, l'A.G. ha autorizzato *“la rimozione dei sigilli per il tempo strettamente necessario agli adempimenti dell'ARPA, con successiva riapposizione dei sigilli all'esito delle operazioni. [...]”*. Pertanto, nello stesso giorno, preliminarmente le attività richieste dal TAR, il Maresciallo Aiutante Pietro Maglione ha provveduto alla rimozione dei sigilli per apporli nuovamente a conclusione delle attività.

L'attività eseguita ha previsto il campionamento del rifiuto secondo le modalità descritte negli allegati verbali. I campioni prelevati da ARPA Lazio sono stati trasferiti presso la Sezione di Roma al fine di procedere con le necessarie determinazioni analitiche per la misura dell'Indice Respirometrico Dinamico Reale (IRDR).

Con nota protocollo n. 57170 del 19/07/2017, allegato alla presente, il Servizio Rifiuti e Bonifiche della Sezione di Roma ha trasmesso gli esiti delle analisi eseguite sui campioni prelevati presso l'impianto che hanno consentito di misurare per il parametro IRDR un valore pari a 398 mgO₂/kgvh. In merito a quanto sopra riportato si ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, come già anticipato al TAR Lazio con nota prot. n. 52128 del 05/07/2017, in merito al rifiuto della RIDA Ambiente confinato nella biocella n.3, si ribadisce che il materiale che è stato esaminato con l'analisi ordinata dal Tribunale stesso, è di natura diversa rispetto al campione oggetto del precedente prelievo eseguito dall'Agenzia in data 30.11.2016 e conseguentemente i risultati ottenuti dalla misurazione del nuovo indice respirometrico, intimato dal TAR, non sono né coerenti né confrontabili con gli esiti della misurazione sul campione prelevato presso l'impianto in data 30/11/2016.

In particolare, in merito all'origine rifiuto campionato in data 10/07/2017, la Società stessa nell'istanza del 29.06.2017 (notificata all'Agenzia il 3.07.2017 prot. n. 51194) afferma di aver messo in *stand by* una delle 12 biocelle, in particolare la n. 3, contenente il rifiuto oggetto di esame *“(rifiuto trattato a partire dal rifiuto urbano indifferenziato CER 20.03.01 e dalla frazione organica CER 20.01.08, quest'ultima oggetto della contestata diffida)”*. Si precisa altresì, sempre come dichiarato dalla Società nella nota prot. n. 447 del 27.06.2017, che la suddetta biocella in *stand by* era stata *“caricata con 772 tonn i giorni 14 e 15/06/2017 con parte dei rifiuti urbani e l'addizionamento della frazione organica proveniente dai comuni [...]”*. A tal riguardo si evidenzia che il report allegato alla nota suddetta e il registro di carico e scarico trasmesso dalla Società con nota prot. 471B dell'11/07/2017 (ricevuta con prot. ARPA Lazio n. 53926 del 12/07/2017) si

riferisce solamente alla data del 14/06/2017 e che da essi non può ricavare l'informazione circa la biocella di destinazione dei rifiuti.

Occorre chiarire altresì che il rifiuto oggetto di campionamento risultava confinato nella biocella n. 3 messa in *stand by*, e pertanto gestito secondo condizioni differenti da quelle di normale esercizio. Al fine di avere maggiori dettagli, ARPA Lazio, prima di procedere al campionamento, come riportato nel verbale allegato alla presente, ha richiesto informazioni alla Società circa i trattamenti di gestione a cui il rifiuto in questione era stato sottoposto, il conseguente codice CER di identificazione, e il destino del rifiuto medesimo, ovvero in particolare se lo stesso, allo stato confinato nella biocella, sarebbe stato conferito direttamente in discarica o se viceversa fosse da assoggettare agli ulteriori trattamenti di vagliatura e raffinazione (separazione aeraulica e deferrizzazione) cui tipicamente sono assoggettati presso l'impianto in questione i rifiuti esitanti dalla biocella, dopo essere stati sottoposti al previsto trattamento aerobico, sulla base del processo autorizzato. La Società non ha fornito risposta ai quesiti della scrivente Agenzia, rifiutandosi di dichiarare l'operazione di gestione cui il rifiuto in oggetto era stato sottoposto, il codice attribuito al rifiuto, e la destinazione dello stesso, rimandando esclusivamente a quanto riportato dal Decreto del TAR Lazio, lasciando pertanto irrisolte le richieste sollevate da Arpa Lazio.

In ogni caso, pur in assenza di alcuna utile collaborazione da parte della Società in relazione ai quesiti sopra riportati, si è provveduto ad effettuare il campionamento richiesto dal TAR sul rifiuto allo stato confinato nella citata biocella e alla successiva determinazione analitica che ha comportato gli esiti sopra riportati.

Inoltre la mancata risoluzione alle richieste sollevate da Arpa Lazio in fase di campionamento, non consentono di stabilire se il rifiuto oggetto di campionamento fosse stato sottoposto esclusivamente a trattamento aerobico in biocella, oppure se il medesimo, a valle dello stazionamento in biocella, avesse subito il proprio normale ciclo di trattamento completo, e pertanto fosse stato successivamente inviato alla linea di produzione CSS, con conseguenti trattamenti di raffinazione, e solo successivamente, all'esito di tali attività, confinato nella biocella n. 3 solo ai fini della caratterizzazione, disposta poi dal TAR.

Ne consegue che, nella prima ipotesi, ovvero nel caso di un rifiuto sottoposto esclusivamente a trattamento aerobico, il medesimo, prima di essere destinato a discarica, deve essere sottoposto ai successivi trattamenti su richiamati. In tale circostanza occorre evidenziare che il campionamento effettuato in data 10/07/2017 risulterebbe essere stato eseguito su un rifiuto non destinato

direttamente in discarica. Si rammenta al riguardo che il DM 27/09/2010 prevede la verifica di conformità, sul rifiuto finale da destinare direttamente in discarica, dopo che lo stesso sia stato assoggettato a tutti i trattamenti previsti, e non su un rifiuto non ancora completamente trattato.

Nel caso, viceversa, che il rifiuto sia stato sottoposto all'intero ciclo di trattamento finalizzato alla produzione di CSS, ossia già inviato, a valle del trattamento in biocella, ai successivi trattamenti di vagliatura e raffinazione e solo successivamente confinato nella biocella medesima, occorre rilevare che il rifiuto campionato in data 10/07/2017 evidenziava la presenza nello stesso di frazioni merceologiche non coerenti con l'effettuazione del processo di selezione summenzionato.

Infatti il rifiuto si presentava, ad una verifica visiva da parte dei tecnici che hanno eseguito il campionamento e dal verbale di apertura campione, estremamente eterogeneo e costituito in larga misura da materiali plastici (teli, bottiglie, imballaggi quali shopper ecc.), tessili (abiti, teli ecc), materiali metallici (barre, lattine, cavi, utensili vari), scarpe intere, cordame vario, scarsa presenza di inerti, ovvero da frazioni merceologiche che ragionevolmente dovevano essere sottratte nella fase di raffinazione. Inoltre si presentava con pezzatura grossolana (come da report fotografico) tale da non far supporre che avesse subito trattamenti quali una triturazione né tantomeno una selezione. Tale condizione peraltro appare coerente con quanto già evidenziato dall'ARPA Toscana nella propria nota n. 47819 del 07/07/2017, che in merito a un'attività di controllo effettuata su rifiuti conferiti in Toscana da Rida Ambiente presso la discarica Società Belvedere, comune Peccioli (PI), riportava che *“il rifiuto appariva estremamente eterogeneo e nella massa erano facilmente riconoscibili bottiglie di plastica, scarpe, pezzi di legno e di tubo, indumenti, etc.”*. Inoltre sempre ARPA Toscana, in merito alla *“presenza, nella frazione organica, di componenti non degradate (feci di cane ancora nel sacchetto compostabile integro), pone dubbi sull'avvenuto trattamento del rifiuto urbano in questione, ovvero che la ditta RIDA Ambiente l'abbia effettivamente sottoposto al trattamento previsto, come richiamato nella nota della Regione Toscana prot. AOOGR/434235/P.070.010 dl 26/10/2016, prima del conferimento dei rifiuti presso la discarica gestita dalla Soc. Belvedere.”*

Tale condizione del rifiuto campionato in data 10/07/2017 differisce significativamente dalle caratteristiche merceologiche, come visivamente individuabili, nel rifiuto campionato in data del 30.11.2016. Infatti tale rifiuto, che, come da verbale del 30.11.2017 era stato campionato, secondo quanto dichiarato e messo a verbale dall'ing. Meloni per la Ditta Rida Ambiente, *“da un cumulo di*

FOS pronta per essere inviata all'esterno", si presentava all'aspetto secco, merceologicamente abbastanza uniforme, simile ad un terriccio e non si notava la presenza di materiali grossolani.

Si rappresenta infine che il valore di IRDR ottenuto, fermo restando quanto già rappresentato nella nota n. 52128 del 05/07/2017, è stato condizionato (in difetto) dall'elevato tempo di permanenza nella biocella, che di fatto è stato di oltre 25 giorni, superiore a quello adottato in fase di normale esercizio e dalla presenza di una elevata frazione non putrescibile.

Il Direttore di Sezione
Dott.ssa Concetta Fabozzi



All. n. 7: report fotografico, verbali di campionamento, verbale di apertura campione, verbali di assistenza analisi, RdP nrg. RM/10052 trasmesso con nota prot. 57179 del 19/07/2017

